

Allegato A) all'atto n. 9571 della Raccolta

STATUTO

FONDAZIONE iWIN

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 e del D. Lgs. n. 3 Luglio 2017 n. 117 la fondazione denominata **"FONDAZIONE iWIN - International Women in Intensive and Critical Care Network"** o anche denominata **"FONDAZIONE iWIN"** (di seguito per brevità "Fondazione").

La Fondazione opererà prevalentemente nell'ambito della Regione Sicilia ove è posta la sede legale e potrà sviluppare rapporti di collegamento e di collaborazione con altri enti, italiani o esteri. A tal fine "iWIN" rappresenta una piattaforma di comunicazione tra tutti gli enti universitari, pubblici e privati, che a vari livelli operano per garantire pari opportunità di accesso alle donne e alle minoranze nel campo della medicina e della ricerca scientifica finalizzate alle cure del malato critico.

I principi ispiratori della fondazione e le attività sottese sono riassumibili sotto l'acronimo "IDEAL" che in lingua inglese è l'abbreviazione di: Innovation (Innovazione), Diversity (diversità di genere di razza e così via), Equality (uguali opportunità di carriera, di progressioni della carriera, nella ricerca, borse di studio e conferenze), Advocacy (sostegno e patrocinio nei settori d'interesse della fondazione inclusa l'istruzione); Leadership (attività di coaching, modelli di ruolo, condivisione di esperienze, attività di mentoring ed organizzazione di corsi).

La Fondazione, previo parere favorevole della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale previa iscrizione nel registro di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997 e utilizzerà l'acronimo "ONLUS" nella denominazione negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

Quando diverrà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D. Lgs. 117/2017, nella denominazione l'acronimo "ONLUS" sarà sostituito con "ETS" diventando **"FONDAZIONE iWIN - International Women in Intensive and Critical Care Network ETS"** o anche **"FONDAZIONE iWIN ETS"**.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Agira (EN), via Vittorio Emanuele n. 329, presso il Palazzo Zuccaro Dei Baroni Cuticchi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, delegazioni, agenzie, uffici e rappresentanze onde svolgere attività

rientranti nella finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopo, attività principale e ad attività funzionali

La Fondazione si propone di perseguire esclusivamente e **senza scopo di lucro** le finalità di solidarietà sociale, diritti civili, ricerca e formazione nel campo della medicina ed in particolare delle cure del malato critico mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale tra quelle elencate nell'art. 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere:

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione, inoltre, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117 del 2017, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale e nell'ambito dei propri scopi sociali di respiro internazionale potrà svolgere le seguenti attività operative funzionali:

- servizi di ricerca finalizzati alla pubblicazione di articoli su giornali e blog;

- **organizzazione di una conferenza con cadenza annuale da svolgersi in una località della Regione Sicilia;**

- gestione della piattaforma on line contenente video, audio, podcast, registrazioni e live streaming;

- produzione di documenti e documentazione multimediale relativi a ricerche ed innovazioni tecniche;

- creazione di software o applicazioni destinati ai sostenitori ed agli utenti;

- attività di consulenza per enti volta al miglioramento degli stessi in materia di pari opportunità per donne e minoranze;

- fundraising e attività di raccolta fondi per supportare la ricerca e lo sviluppo della Fondazione;

- raccolta fondi per ricerca e per ricercatori selezionati da "iWIN";

- attività di collaborazione a vario titolo con enti pubblici

e privati per lo sviluppo della ricerca in campo di uguaglianza e pari opportunità;

- streaming and braodcasting di materiale informativo e ricerca tramite l'uso dei media, social media, webinars, incontri e conferenze.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione svolge le

attività mediante l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, in ispirazione e coerenza con lo scopo sociale.

Qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate dall'art. 4, D. Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come previsto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 4 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da una dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero zero), conferito all'atto della costituzione;
- dai successivi conferimenti patrimoniali dei soci Fondatori;
- da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni da chiunque disposti in favore della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione in conformità alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Destinazione degli avanzi, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, dalle sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori

- Partecipanti Fondatori
- Sostenitori

Articolo 8 - Fondatori

Sono Fondatrici:

- la dott.ssa **RUBULOTTA Francesca**, nata a Catania il 30 giugno 1974, residente in Acicastello (CT) via Marconi n. 21, c.f. RBL FNC 74H70 C351W, e
 - la dott.ssa **RUBULOTTA Giorgia**, nata il 30 Dicembre 1981 a Catania, residente in Valverde (CT), via Lorenzo Calanna n. 2, c.f. RBL GRG 81T70 C351L,
- che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo 9 - Partecipanti Fondatori e Sostenitori

Possono divenire Partecipanti Fondatori, denominati tali con delibera adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del successivo art. 13.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Possono essere nominati Partecipanti Fondatori e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Esterio.

Articolo 10 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Le Fondatrici non possono essere escluse dalla Fondazione.

Il Registro dei soci Fondatori, dei Partecipanti Fondatori e Sostenitori viene tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione che annota le generalità dei soggetti persone fisiche o giuridiche nonché la consistenza degli apporti e dei contributi devoluti alla Fondazione.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vicepresidente;
- Comitato tecnico - Scientifico;
- Organo di Controllo;
- Presidente onorario.

Quando le Fondatrici, non potranno più nominare per qualsivoglia motivo, ivi inclusa la loro morte, i membri degli organi del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, esse stabiliscono espressamente che i detti organi verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Catania o, se questi non possa o non voglia, i membri di detti organi saranno nominati dal Sindaco di Catania.

Articolo 12 - Gratuità della carica

Le cariche inerenti gli Organi della Fondazione sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri incluso il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione ed ha durata triennale.

I Consiglieri sono nominati dai Fondatori e dai Partecipanti Fondatori. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. A titolo esemplificativo provvede a:

- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- programmare l'attività annuale della Fondazione;
- approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti possono divenire Partecipanti Fondatori e Sostenitori;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare e sottoporre alle autorità competenti ai sensi di legge le modifiche allo statuto riguardanti la struttura organizzativa, senza pregiudizio per le finalità della Fondazione e le disposizioni riguardanti la devoluzione del patrimonio;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico ed il relativo Presidente;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge e dello statuto;
- tenere il Registro dei Fondatori, Partecipanti Fondatori, e Sostenitori;
- tenere e redigere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- assumere ogni decisione relativamente ad eventuale personale dipendente e alla collaborazione di consulenti esterni;
- deliberare la costituzione o la partecipazione ad altri enti;
- istituirne comitati temporanei o permanenti laddove necessario per svolgere specifiche funzioni o raggiungere determinati obiettivi;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Articolo 14 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inclusa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente

indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio. E' ammessa l'adunanza in videoconferenza e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Le riunioni del Consiglio si ritengono svolte nel luogo in cui si trova presente il Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 15 - Decadenza ed esclusione

Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ..

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 16 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente resta in carica tre anni, è nominato dai Fondatori tra i membri Fondatori medesimi, con la precisazione però che le Fondatrici Rubulotta Francesca e Rubulotta Giorgia si riservano a vita il diritto di nominarsi amministratrici della Fondazione. Avendo tale diritto natura personale, potrà da esse stesse pur sempre essere rinunciato come pure potrà prevedersi, da parte delle medesime Fondatrici, la nomina di eventuali sostituti.

A meno che non venga nominato dallo stesso Presidente, il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione in seno ai suoi membri e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente cui competono gli stessi poteri del Presidente.

La nomina iniziale del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione viene effettuata al momento della costituzione e quindi dalle Fondatrici. Il

Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente cui competono gli stessi poteri del Presidente.

In caso di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento e adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile.

Articolo 17 - Comitato tecnico - scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

La nomina iniziale dei membri del Comitato tecnico - scientifico viene effettuata al momento della costituzione e quindi dalle Fondatrici.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inclusa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso. Di norma il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.

Articolo 18 - Il Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno o più Fondatori e Partecipanti Fondatori, a maggioranza assoluta, per eccezionali meriti acquisiti in favore della Fondazione I Win.

Articolo 19 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere

obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Articolo 20 - Organo di controllo

La funzione di controllo è affidata a discrezione delle Fondatrici ad un Sindaco unico o ad un Collegio sindacale. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Nel caso di collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull'amministrazione della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto incaricato resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si scioglie per:

- volontà delle Fondatrici;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 22 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, dovrà essere devoluto a norma dell'art. 10 lett. f) D. Lgs. 460/1997 e qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, dovrà essere devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS individuato ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni. Qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti

attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
F.to: Rubulotta Francesca; Giorgia Rubulotta; Enrico Domenico
Giovanni Nicosia; Maria Elisabetta Pogliese;
Antongiulio Luca.